



COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.1 del 10.01.2024

OGGETTO: Parere sul Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026 e Dotazione Organica dell'Ente

Il sottoscritto Dott. Bortolini Maurizio, Revisore dei Conti, nominato con Delibera della Consiglio Comunale n. 6 del 13/02/2023 è chiamato ad esprimere il parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 02 del 04/01/2024 avente ad oggetto "piano triennale del fabbisogno del personale – triennio 2024-2026 e dotazione organica dell'ente. approvazione", ricevuta a mezzo mail in data 04/01/2024.

Esaminata la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 02 del 04/01/2024 avente ad oggetto "piano triennale del fabbisogno del personale – triennio 2024-2026 e dotazione organica dell'ente. approvazione" e allegati;

Visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

Visto l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011/2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, il quale ha innovato la disciplina delle capacità assunzionali, correlandola a parametri di sostenibilità finanziaria e rimettendone la concreta operatività all'entrata in vigore di appositi decreti ministeriali di definizione delle fasce demografiche e delle percentuali soglia entro le quali gli enti devono attenersi;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27/04/2020, con il quale, in attuazione della sopra richiamata previsione legislativa, sono state stabilite le *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*;

Vista la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (in G.U. n. 226 dell'11/09/2020), ulteriormente esplicitativa delle modalità applicative della nuova disciplina sulle capacità assunzionali dei Comuni di cui al DM del 17/03/2020;

Rilevato che il suddetto DM del 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito in L. n. 114 del 11/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e che tale nuovo regime assunzionale trova fondamento non nella logica sostitutiva del *turn over*, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato altresì che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, fermo restando il limite di spesa complessivo con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011-2012-2013, ha dettato che *“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (...). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296 del 27.12.2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.(...) Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (...)*;

Tenuto conto, in particolare, il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 29/01/2015 sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 il quale sentenza che *“le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del citato decreto, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009”*; a tal riguardo, già la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015, ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100 per cento della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009, pari per il nostro Ente ad euro 235.891,44 oltre oneri a carico dell'Ente medesimo;

Visto che l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Visto il Decreto Ministro dell'Interno 18 novembre 2020 di individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto che prevede per i Comuni con fascia demografica da 3000 a 4.999, come il Comune di Roè Volciano, un rapporto medio dipendenti - popolazione di 1/159;

Dato atto che il Comune di Roè Volciano, alla data del 31/12/2023, aveva un numero di abitanti pari a 4.357 e presentava un numero di dipendenti in servizio pari a 22 con un rapporto dipendenti-popolazione pari a 1/198 inferiore al valore medio 1/159 definito dal succitato D.M. del 18 novembre 2020;

Preso atto che nel triennio sono previste le seguenti assunzioni:

- Area Finanziaria una assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 01 febbraio 2024 per una sostituzione per turn-over a fronte del pensionamento;
- Area Tecnica una assunzione a tempo indeterminato con decorrenza presunta maggio 2024 per una sostituzione per turn-over a fronte di dimissioni;
- Area sociale l'incremento dell'orario da 28 a 36 ore dell'assistente sociale fino alla permanenza dei finanziamenti previsti per il potenziamento del servizio sociale medesimo e comunque fino al 31/12/2024;

così come riportato negli allegati alla proposta deliberativa in oggetto, che qui si intendono integralmente trascritti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 01/02/2021 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'ente;

Visti gli allegati:

- Dotazione organica del personale;
- Tabella delle cessazioni anni 2021-2022-2023 e previsioni per anni 2024-2025-2026;
- Prospetto previsioni assunzioni a tempo indeterminato anni 2024-2025-2026;
- Prospetto assunzioni flessibili anni 2024-2025-2026;

Verificato che l'Ente:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- essendo virtuoso, non rilevano i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27/12/2006, n. 296, così come modificato e integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta dalle certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti: l'art.33 D. Lgs. 165/01, come modificato con la L.183/11, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- non ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999
- ha adottato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) con delibera di Delibera della G.C. n. 12 n data 23/02/2022;
- ha adottato il Piano delle Performance di cui all'art.10 L.150/2009 con delibera della G.C. n. 56 del 30/05/2022;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione) e che la spesa complessiva per il triennio 2024-2026 rispetta

il limite previsto dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quello previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per quanto riguarda la spesa per le assunzioni flessibili, come specificato in proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole tecnico rilasciato dalla Responsabile di Area Dott.ssa Pasinetti Katia;

Visto il parere contabile e di copertura finanziaria favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alberti Claudia;

asseverando

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio, a seguito dell'adozione della modifica del Piano del fabbisogno di personale di cui alla proposta esaminata,

Il Revisore dei Conti

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n 02 del 04/01/2024 avente ad oggetto: "piano triennale del fabbisogno del personale – triennio 2024-2026 e dotazione organica dell'ente. approvazione";

evidenzia e pone all'attenzione dell'Ente:

- che con l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive integrazioni e modifiche è stato introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- che con l'art. 8, comma 2, del DM n. 132/2022, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine (per l'adozione del PIAO), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

L'Organo di Revisione, invita e raccomanda l'Ente, l'adozione del PIAO, ancorché semplificato, entro il 31 gennaio 2024 e di far confluire la deliberazione oggetto del presente parere nel PIAO 2024/2026.

Suzzara, 10.01.2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Maurizio Bortolini

